



VERBALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PER MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL D. LGS.
117/2017

L'anno 2023, il giorno giovedì 27 del mese di aprile, alle ore 16 in seconda convocazione, presso la sede della Associazione Culturale Musicamdo in Camerino in Viale Leopardi, 50, si riunisce l'Assemblea Generale Straordinaria degli associati dell'Associazione Culturale Musicamdo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie per adeguamento dello Statuto Sociale al D. Lgs. 117/2017;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti associati aventi diritto di voto: Daniele Massimi, Sabina Marchionni, Alessia Elisei, Marco Armoni, Federico Pasqualini, Carlo Orsolini, Sante Elisei, Alberto Napolioni, Matteo Morosi, Rebecca Antolini, Sandro Piangiarelli, Emanuela Sabbatini, Maria Cristina Cioli.

Il foglio delle firme dei soci che hanno preso visione della prima, seconda e terza convocazione dell'Assemblea rimane agli atti dell'Associazione.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Daniele Massimi, il quale, constatato che in prima convocazione non è stato raggiunto il quorum necessario dei presenti e che in seconda convocazione la seduta è valida a prescindere dal numero dei presenti, grazie alle semplificazioni normative per l'adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore, **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita** in sede di terza convocazione ai sensi dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta Sabina Marchionni.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria per apportare alcune modifiche allo Statuto sociale approvato precedentemente nell'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2022 (registrato in data 23/12/2022 al n.1135 serie 3) e presentato in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La Regione Marche ha inviato alla ns associazione una richiesta di integrazione (Protocollo n.0441056/17/04/2023|R_MARCHE|GRM|RUNTS|P|520.110.20/2023/RUNTS/2397) alla domanda di iscrizione al RUNTS (ID Pratica 790378 - Repertorio 103419, presentata in data 24/02/2023).

In particolare la Regione Marche ha richiesto le modifiche ad alcuni articoli dello Statuto sociale che non stravolgono l'impianto complessivo statutario, ma che sono opportune per una maggiore democraticità all'interno dell'associazione.

Si tratta in particolare degli articoli 4, 5 comma 2, 9 comma 9 e 11 di cui si dà integrale lettura del testo evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare le modifiche al nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

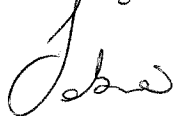
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il segretario verbalizzante vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato nuovo Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

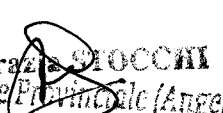
Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Direttore Provinciale di Macerata
Ufficio Provinciale di Tolentino

Registrato in data 05-05-2023
al n. 283 Serie III Mod. 6P
Versati Euro 1200

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Donisi)
 Maria Grazia STOCCHI



STATUTO

Articolo 1: Denominazione, statuto, sede e durata

È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Culturale MUSICAMDO APS", nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 117/2017 e della normativa regionale e nazionale in materia. L'Associazione è costituita e organizzata in forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta, apolitica ed apartitica aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'utilizzo degli acronimi APS e ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione rispettivamente nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale e/o del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo la normativa di riferimento.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce in conformità al dettato legislativo vigente e in particolare al Decreto Legislativo 117/2017 e relative norme di attuazione, alle leggi regionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Tutte le attività associative sono svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione ha sede legale nel Comune CAMERINO viale Leopardi n.50. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o d'iscrizione all'apposita sezione del RUNTS, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione dell'uso dell'acronimo APS nella denominazione sociale, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del CTS, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti. Eventuali sedi secondarie dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Articolo 2: Attività di interesse generale

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le attività che si propone di svolgere sono individuate nelle lettere d), e), f) g), i), k), l) dell'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;





- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Articolo 3: Modalità per il raggiungimento delle finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente si pone il fine di valorizzare e riqualificare il territorio nei settori delle attività ricreative, musicali e culturali in genere.

In particolare, l'Associazione esplicherà la sua attività mediante l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative ricreative, musicali e culturali di qualità.

L'Associazione potrà inoltre porre in essere le seguenti attività connesse allo scopo appena descritto:

- la collocazione dell'attività dell'Associazione nel quadro delle strutture culturali di base, aventi diritto al riconoscimento e al diretto intervento della Regione e degli Enti Locali;
- la promozione e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni simili, italiane e straniere, su base di reciprocità e scambio;
- la collaborazione con la Regione Marche, le Province e i Comuni Marchigiani, nonché l'organizzazione di concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici, nonché convegni, seminari di studio ed altre manifestazioni ad esse assimilabili;

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare corsi di musica per bambini, ragazzi ed adulti, convegni, conferenze, seminari, proiezione di film e documenti, concerti, incontri di musicoterapia, ascolti guidati, corsi di apprendimento linguistico musicale, corsi per alunni delle scuole elementari e materne su richiesta delle singole scuole, corsi di aggiornamento teorico – pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento;
- b) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di gadget e materiale informativo, viveri o bibite;
- c) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.

L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché potrà immettere altre Associazioni aventi medesime finalità quali Associati ordinati.

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto.

La scelta delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale compete al Consiglio Direttivo.

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla normativa vigente, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Articolo 4: Soci

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche o da tre associazioni di promozione sociale.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividano lo spirito e gli ideali, impegnandosi per la loro realizzazione. Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art 36 CTS

Senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, sono associati coloro che, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione di iscrizione nel libro dei soci da parte del Consiglio Direttivo, sono in regola con il versamento della quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Il rigetto motivato della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato e verrà annotato nel libro soci. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea ordinaria regolarmente convocata decide in merito all'appello presentato.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo né rivalutabile, non è rimborsabile neppure parzialmente per alcun motivo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci possono essere denominati:

- *soci fondatori*: si considerano tali i soci ordinari che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- *soci ordinari*: persone o enti che, condividendo le finalità e le attività associative, si impegnano al pagamento della quota annuale per tutta la permanenza del vincolo associativo, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto;

La presente classificazione si intende meramente formale: ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto all'altra.

Non è prevista la partecipazione temporanea alla vita associativa.

articolo 5: Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Ogni associato, che abbia effettuato il versamento della quota associativa e iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per le modificazioni dello Statuto e per l'elezione degli organi amministrativi e ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della data della consultazione stessa.





I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa e dei contributi;
- d) per espulsione.

I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

In caso di comportamento difforme da parte di un socio, il Presidente dell'Associazione dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Le espulsioni sono proposte dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, vengono deliberate dall'assemblea ordinaria e sono comunicate per iscritto al socio.

I soci possono essere espulsi dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e del regolamento interno, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, danneggiandone gravemente l'immagine e gli obiettivi;

Il socio espulso ha trenta giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea, che giudica e trasmette il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Fino alla decisione dell'Assemblea sul ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

Per i soci minorenni l'esercizio del voto avviene attraverso i propri rappresentanti legali.

Articolo 6: Entrate e patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote associative;
- dai beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni e legati conferiti dai soci o da terzi;
- da altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.
- dai proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da entrate ottenute in occasione di eventi finalizzate alla raccolta di fondi;
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e dalla normativa vigente.





L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

I contributi e le quote sociali sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I proventi derivanti da marginali attività commerciali sono inseriti in una apposita voce di bilancio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7: Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione che deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, ovvero nel termine di 180 giorni nei casi previsti dalla legge o per particolari esigenze dell'associazione. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e presso le sedi secondarie entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ciascun associato.

Il bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dalla legge. In caso di superamento di tale limite o per altro obbligo di legge, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio per competenza, che sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi e oneri, e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il rendiconto deve indicare l'attività istituzionale separatamente da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione.

Il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Articolo 8: Organi sociali dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- Il revisore contabile o l'organo di controllo che verranno nominati nei casi previsti dalla legge ovvero per volontà dell'assemblea,

Le cariche sociali sono gratuite, tranne per l'organo di controllo e l'organo di revisione

Articolo 9: Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione. Ogni convocazione va effettuata mediante pubblico avviso affisso presso la sede sociale e le sedi secondarie. È consentito utilizzare anche



altre modalità di comunicazione della convocazione, allo scopo di consentire la maggiore diffusione dell'informazione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo o nei termini maggiori previsti dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto o dalla maggioranza dei Consiglieri.

La seduta dell'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Hanno diritto ad intervenire e a votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e iscritti nel libro dei soci.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti. Solo per l'assemblea in forma ordinaria la validità prescinde dal numero dei presenti in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno.

È necessaria invece la presenza dei 3/4 di soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento volontario dell'Associazione. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, l'assemblea straordinaria non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.

Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea in forma straordinaria, convocata per apportare modifiche allo statuto o all'atto costitutivo, potrà essere nuovamente convocata il giorno successivo alla seconda convocazione e sarà regolarmente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) degli associati, deliberando validamente con il voto favorevole a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con le maggioranze previste dalle norme, se differenti.

Su invito del Presidente, possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli utile per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Ciascun socio può esprimere un solo voto. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di tre soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono espresse con voto palese. Le deliberazioni a scrutinio segreto avvengono se riguardano le persone e la qualità delle persone o se viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, nominato dal Presidente. Il verbale è conservato presso la sede dell'Associazione, in modo da consentirne la presa visione a tutti gli associati aventi diritto di voto.

Le assemblee si possono svolgere anche in via telematica nel rispetto delle norme di legge. L'avviso di convocazione fornirà le eventuali modalità di partecipazione e esercizio del voto.

Articolo 10: Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:





- discute e approva il bilancio consuntivo e se previsti il bilancio preventivo e il bilancio sociale
- determina le linee generali programmatiche di attività;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente e nei casi previsti dallo Statuto il revisore contabile e l'organo di controllo
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano i rapporti tra i soci e tra i soci e l'associazione stessa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla espulsione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali regolamenti interni necessari al buon funzionamento dell'Associazione;
- delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- delibera su qualunque altro atto sottoposto dal Presidente e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 11: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione, ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto per compiere tutti gli atti non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sulle ammissioni e esclusioni a socio, determina le quote associative.

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, da tre a cinque componenti, eleggendoli tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione può essere fatta anche mediante strumenti telematici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni sociali e sono rieleggibili.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, anche per dimissioni, subentrano i candidati tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultate, che resta in carica finché la successiva Assemblea





ratifichi la nomina o provveda diversamente. In caso di revoca da parte dell'Assemblea, la stessa dispone in merito alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Articolo 12: Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Assemblea e svolge le seguenti funzioni:

- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non competano a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione;
- relaziona all'Assemblea sul programma annuale delle attività;
- redige il rendiconto consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- redige, per facoltà o obbligo di legge, il bilancio sociale dell'Associazione e il bilancio preventivo;
- conferisce procure generali e speciali;
- delibera sugli eventuali rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- stabilisce, concordemente alle disposizioni di legge, i criteri per rimborsare ai volontari e agli associati le spese sostenute nello svolgimento di attività a favore dell'Associazione;
- predispone i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- propone l'espulsione dei soci da sottoporre a deliberazione dell'Assemblea;
- determina l'ammontare delle quote associative, dei corrispettivi specifici e il termine ultimo per il loro versamento;
- delibera sull'apertura di conti correnti bancari e postali;
- delibera sulle attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale;
- indice la convocazione dell'Assemblea e predispone gli atti da sottoporre a deliberazione della stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale da conservare presso la sede dell'Associazione.

Articolo 13: Il presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.





In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

ART. 14 Organo di controllo e Organo di Revisione legale dei conti

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o per volontà dell'assemblea. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o per volontà dell'assemblea. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

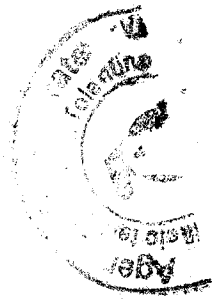
Articolo 15: Volontari

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione .

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali limiti potranno subire variazioni in base ad apposite disposizioni di legge.





La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

A tutti i soci viene riconosciuto il rimborso delle spese in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalla normativa vigente.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in misura non eccedente a quanto previsto dalla legge o dallo Statuto. Alla data di redazione del presente atto il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari oppure, in alternativa, al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 15: Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e il registro dei volontari sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Gli altri libri sono a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

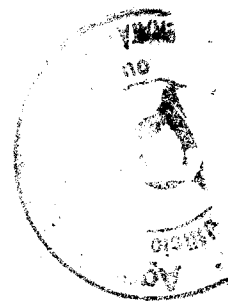
Articolo 16: Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del CTS sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 17: Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili sono elencati in un apposito inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Sono intestati all'Associazione i beni acquistati o da essa ricevuti in donazione, fatte salve le diverse disposizioni derivanti da convenzioni di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo 117/2017.



Articolo 18: Scioglimento dell'associazione

L'Associazione ha durata illimitata e si scioglie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In tal caso, l'intero patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore ovvero ad altri Enti che promuovono le stesse finalità di promozione sociale previste nel presente Statuto, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

L'Assemblea straordinaria, che delibera lo scioglimento, nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19: Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Articolo 20 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.



Gli associati

NOME E COGNOME

FIRMA

DANIELE KASSIM

JABINA MARCHIONNI

ALESSIA ELISEI

MARCO ARMONI

FEDERICO PARQUAINI

CARLO ORSINI

SANTE ELISEI

ALBERTO NAPOLEONI

MATEO MOROSI

REBECCA ANTONINI

SANDRO PIANGIARELLI

EMANUELA SABBATINI

MARIA CRISTINA CIOU

Dani Kassi

Jabina Marchi

Alessia Elisei

Marco Armoni

Federico Parquaini

Carlo Orsini
Sante Elisei

Alberto Napoleoni

Mateo Morosi

Rebecca Antonini

Sandro Piangiarelli

Emanuela Sabbatini

Maria Cristina Ciou

